

Regolamento Pagamento Quota Associativa Annuale

Approvato nella seduta del C.D. del 20/11/2020

Allegato sub. E al verbale n. 32

Premessa

Il presente Regolamento si propone di regolare la gestione della riscossione dei contributi annuali di iscrizione sulla base di quanto previsto all'art. 26 comma c) del Regolamento per la professione di Geometra - Regio Decreto 11 febbraio 1929 n° 274 – secondo cui “spetta all’associazione sindacale - oggi Collegio - determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell’Albo e la disciplina degli iscritti. Essa cura altresì la ripartizione e l’esazione del contributo che la Commissione centrale - oggi Consiglio Nazionale - costituita nel modo indicato dall’art. 15 stabilirà per le spese del suo funzionamento”

Articolo 1

Il pagamento della quota associativa annuale, di seguito indicata con il termine «quota», nella misura stabilita dal Consiglio del Collegio, costituisce obbligo per l’Iscritto all’Albo, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n° 382.

Articolo 2

La quota, che non è assolutamente frazionabile, decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo del Collegio definisce con propria delibera l’importo del contributo relativo all’anno successivo.

Il Consiglio si riserva la facoltà di stabilire gli importi di quote dovute dagli iscritti, dalle STP, dagli iscritti dipendenti Enti Pubblici o altre posizioni particolari a seconda della tipologia degli/delle stessi/e.

Articolo 3

1. Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati, non costituisce tacita richiesta di cancellazione dal Collegio e preclude l’Iscritto moroso a fruire dei servizi forniti dal Collegio.
2. Qualora venga meno l’interesse a mantenere l’iscrizione all’Albo, dovrà essere presentata apposita domanda di cancellazione in bollo indirizzata al Collegio, cui dovrà essere allegata la prova della regolarità dello stato dei pagamenti.
3. La cancellazione decorrerà dalla delibera del Consiglio, fermo restando l’obbligo per l’Iscritto di versare la quota, riferita alla data della richiesta di cancellazione.

Articolo 4

1. Il pagamento della quota, al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza ed economicità, dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dalle norme statali che regolano la riscossione indicate nella richiesta di pagamento, che sarà inviata a mezzoservizio postale, P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) a ciascun Iscritto e pubblicata sul sito web del Collegio.

Articolo 5

1. Il Collegio non è responsabile della mancata notifica, dovuta a qualsiasi causa, della richiesta di pagamento della quota da parte dell'Iscritto.
2. L'Iscritto è obbligato ad attingere le informazioni necessarie anche mediante il sito web istituzionale (www.collegiogeometri.sa.it).

Articolo 6

1. La quota annuale dovrà essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente.
2. Il Consiglio può deliberare eventuali variazioni della data di scadenza dandone comunicazione agli iscritti con modalità definite nella stessa delibera di modifica.
3. Sono tenuti al pagamento della quota annuale tutti coloro che risultano iscritti alla data del 01 gennaio dell'anno di riferimento risultino iscritti all'Albo. Il versamento della quota annuale è comunque dovuto anche in caso di cancellazione nel corso dell'anno di riferimento, senza frazionabilità e senza diritto di alcun rimborso.
4. In casi particolari determinati da cause gravi, quali sopraggiunta inabilità all'esercizio della professione o decesso, il Consiglio può valutare la possibilità di ridurre o esonerare dal versamento della quota.
5. In caso di trasferimento da altro Collegio nel corso dell'anno, l'iscritto è esonerato dal pagamento della quota nel caso in cui dimostri di aver già corrisposto l'intera quota al Collegio di provenienza.
6. In caso di reiscrizione il contributo è dovuto per l'intero importo della quota prevista per l'anno in corso. Sono esonerati dal versamento coloro che, in regola con il versamento della quota presentano istanza di cancellazione e successiva richiesta di reiscrizione nel corso dello stesso anno solare.

Articolo 7

L'Ufficio di Segreteria, dopo aver ricevuto i report dei flussi bancari e/o postali relativi ai pagamenti della quota associativa da parte della società incaricata per la riscossione, effettuerà le verifiche del caso ed invierà

immediatamente agli inadempienti a mezzo P.E.C., ovvero a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una nota per il sollecito del versamento, con la quale notificherà ogni conseguenza cui l'Iscritto è soggetto, nel rispetto del presente regolamento, richiedendo contestualmente anche il versamento **di una maggiorazione del 10%** della quota per spese postali e diritti di Segreteria per i pagamenti che saranno effettuati entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Articolo 8

La nota di sollecito - espressamente prevista dall'articolo 7 - costituisce a tutti gli effetti di legge formale messa in mora e avviso prodromico al provvedimento disciplinare, previsto dall'articolo 11 del presente regolamento.

Articolo 9

1. Il mancato pagamento della quota entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della quota medesima, comporterà l'avvio del procedimento disciplinare di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione, ex art. 2 della L. 536 del 03.08.1949, nei confronti degli Iscritti morosi. L'applicazione di tale sanzione avverrà secondo il procedimento di cui all'art. 11 del Regolamento per la professione di Geometra. La sospensione viene revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio Direttivo del Collegio, quando l'Iscritto dimostri di aver corrisposto al Collegio tutte le quote annuali dovute e le relative maggiorazioni, oltre diritti di Segreteria (quantificati nel successivo art. 12) e relativa notifica come per legge.

I sospesi dall'esercizio professionale sono comunque iscritti all'Albo ma non usufruiscono dei servizi,

2. L'Ufficio di Segreteria renderà disponibile l'elenco completo degli Iscritti morosi per il Consiglio entro il 31 gennaio di ogni anno, programmando l'eventuale audizione dei morosi da parte del Presidente del Collegio.

3. L'inizio del procedimento disciplinare dovrà essere ratificato dal Consiglio entro il 28 febbraio dell'anno successivo a cui si riferisce la morosità anche in mancanza di audizione dell'Iscritto.

Articolo 10

La reintegrazione dell'Iscritto, sospeso in applicazione dell'articolo 11, avverrà dopo espressa richiesta scritta indirizzata dall'interessato al Presidente e fatta acquisire al protocollo del Collegio, cui dovrà essere allegata la prova dell'avvenuto versamento della quota, nonché del versamento **di euro 160,00**, (a titolo di diritti di Segreteria per revoca provvedimento di sospensione) e relativa notifica come prevista per legge.

Articolo 11

A coloro che non sono in regola con il pagamento della quota dal 1 maggio dell'anno corrente e fino al saldo della stessa, ivi comprese le somme prescritte dagli **articoli 8 e 10**, verranno sospesi tutti i servizi resi dal Collegio.

Articolo 12

In deroga a quanto prescritto nel presente regolamento, il Consiglio per gravi e giustificate ragioni provate dall'Iscritto, potrà non dar corso, con delibera motivata, all'applicazione del procedimento disciplinare previsto **dall'articolo 9**.

Articolo 13

Possono prendere parte ai gruppi di lavoro, commissioni, attività aggregative intraprese dal Collegio esclusivamente gli iscritti al Collegio in regola con la quota associativa.

Articolo 14

Il Presente regolamento diviene immediatamente esecutivo alla data della sua approvazione ad esclusione delle maggiorazioni e versamenti per diritti e bolli di cui agli art.7 e 10 del presente regolamento per i quali si applicheranno a partire dal 01.01.2021.

Salerno, novembre 2020